

RESOCONTO SOMMARIO

130.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE IGNAZIO LA RUSSA

INDICE

	PAG.		PAG.
Interpellanza ed interrogazioni (Svolgimento):		Corleone Franco (gruppo progressisti-federativo)	3, 4
Presidente	3, 6	Dorigo Martino (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	3, 4
Bogi Giorgio (gruppo misto)	6	Sciacca Roberto (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	5
Condorelli Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	4, 5	Ordine del giorno della prossima seduta	6
Corcione Domenico, <i>Ministro della difesa</i>	3		

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

La seduta comincia alle 9,30.

FRANCO CORLEONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE avverte che comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

MARTINO DORIGO rinuncia ad illustrare la sua interpellanza n. 2-00142 sull'attività della procura militare della Repubblica di Padova (*vedi l'allegato A*), riservandosi di intervenire in replica.

DOMENICO CORCIONE, *Ministro della difesa*, rispondendo anche a nome del ministro di grazia e giustizia, ricorda che l'intervento del ministro della difesa *pro tempore* presso il Consiglio della magistratura militare venne effettuato nel responsabile esercizio dei suoi poteri-doveri, ed era volto, nel riconoscimento della ben nota capacità ed efficienza della procura militare di Padova, a sollecitare una riflessione sulle possibili cause del segnalato notevole incremento dei carichi pendenti presso quella giurisdizione.

È destituita di fondamento — come risulta dagli atti e dalle stesse precisazioni dell'interessato — la notizia secondo cui il ministro *pro tempore* Fabbri sarebbe stato indotto a tale iniziativa da pressioni di gerarchie militari. Sarebbe del resto paradossale che il ministro avesse compiuto un atto formale per poi invitare a non tenerne conto.

Conferma le rimostranze formulate dal generale Innecco, ricevuto — com'è prassi — dal ministro della difesa prima del suo definitivo congedamento, in merito alle accuse rivoltegli. Per altro, sembra sfuggire agli onorevoli interpellanti il fatto che il medesimo generale è stato successivamente assolto dalle imputazioni perché il fatto non sussiste. Non risultano pressioni da parte del generale D'Avossa in relazione al procedimento penale contro di lui instaurato.

Per quanto concerne l'attività svolta dalla procura militare di Padova nei confronti di ufficiali generali, precisa che, dei quindici procedimenti aperti, due sono stati archiviati, nove si sono conclusi con assoluzioni degli imputati, due sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria ordinaria e due sono ancora pendenti.

L'affermazione circa l'esistenza di azioni persecutorie contro i magistrati di Padova sembra del tutto infondata; lo stesso Consiglio della magistratura militare, nella sua delibera sulla questione, si augura che coloro che hanno fornito i dati per articoli giornalistici e interpellanze parlamentari — certo non estranei all'amministrazione giudiziaria militare — si conformino ai generali obblighi di riservatezza e di correttezza.

Non sussiste peraltro alcun progetto di soppressione della procura militare della Repubblica di Padova; per quanto concerne le proposte della Commissione per lo studio di una nuova legislazione militare di pace, non si sono finora registrate le necessarie convergenze nel Consiglio superiore delle forze armate e nelle associazioni di categoria della magistratura militare.

Circa la richiesta di adottare disposizioni che prevedano la sospensione da ogni incarico nei confronti degli ufficiali sotto-

posti a particolari procedimenti penali, assicura che l'amministrazione si attiene puntualmente alla precisa e rigorosa disciplina legislativa vigente, in modo particolare a quella contenuta nelle leggi n. 113 del 1954 sullo *status* degli ufficiali, e n. 1137 del 1955, sull'avanzamento dei medesimi.

MARTINO DORIGO, replicando per la sua interpellanza n. 2-00142, si dichiara insoddisfatto. Le dichiarazioni del ministro *pro tempore* Fabbri confermano infatti le circostanze descritte nell'interpellanza. Non si discute il diritto dell'indagato a lamentarsi di un'azione penale nei suoi confronti: è grave tuttavia che le gerarchie militari agiscano di concerto per ottenere la chiusura di un ufficio giudiziario ritenuto troppo zelante.

La trasparenza è un bene per tutti, anche per gli imputati, e questa vicenda non può restare senza seguito.

Ribadisce che in generale D'Avossa, peraltro condannato anche in appello, risulta aver esercitato anch'egli indebite pressioni. Esprime apprezzamento per le decisioni del Consiglio superiore della magistratura militare, che ha archiviato l'esposto affermando l'autonomia del magistrato militare dalle gerarchie militari. Apprezza anche la forma composta con cui il ministro ha preso in considerazione l'interpellanza; ritiene che simili fatti non possano essere coperti da un improprio riserbo.

Quanto alla ventilata chiusura degli uffici giudiziari militari di Padova, fa presente che il bilancio della difesa fa presumere una riduzione degli organici complessivi della magistratura militare; permane il rischio che tali riduzioni siano mirate nei confronti di procure scomode.

Eventuali riduzioni di organico potrebbero solo riguardare uffici giudiziari inattivi, certamente non quelli di Padova e La Spezia che si distinguono per l'incisività della loro azione, soprattutto nei confronti di reati contro la persona e contro il patrimonio.

Sottolinea l'opportunità di sospendere dalle funzioni di comando — ferma restando la presunzione di innocenza — gli ufficiali sottoposti a procedimenti penali.

MARIO CONDORELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*, rispondendo all'interrogazione Corleone n. 3-00042 sul trattamento sanitario del signor Riccardo Ruta (*vedi l'allegato A*), fa presente che in base alla legislazione regionale siciliana è ammesso il ricovero presso centri sanitari non convenzionati nei soli casi in cui non sia possibile provvedere al trattamento nei luoghi di cura pubblici. Non è questo il caso di specie — la struttura denominata « La casa » di Lomazzo non è un vero e proprio presidio sanitario — per cui appare improprio non già il rifiuto del rinnovo dell'autorizzazione quanto piuttosto la precedente concessione della stessa. In tal senso nessun rilievo può essere mosso alla decisione assunta dalla commissione sanitaria regionale.

La regione Sicilia rende noto di aver da tempo predisposto un piano — in corso di attuazione — per far fronte sul territorio alle esigenze derivanti dal disagio psichico. In prospettiva spetterà proprio alle comunità terapeutiche assistite il compito di fornire assistenza ai pazienti cronici tuttora degenti negli ex ospedali psichiatrici.

FRANCO CORLEONE, replicando per la sua interrogazione n. 3-00042, dichiara insoddisfazione per la risposta del Governo su una questione che non è soltanto medica, ma umana e sociale. Il drammatico caso del giovane Riccardo Ruta è ben noto ai cittadini, anche attraverso trasmissioni televisive, e non può essere risolto con una risposta burocratica la quale — smentendo una precedente autorizzazione — mette nel nulla un *iter* terapeutico già iniziato con promettenti risultati. Non è d'altronde accettabile che una comunità terapeutica non venga considerata luogo di cura, e che si rinvi il soggetto malato ad una diversa comunità la quale, per altro, ancora non esiste.

Andrebbe poi considerato il problema derivante dalla specificità dell'organizzazione del servizio sanitario in Sicilia, ove la divisione tra competenze sociali e competenze sanitarie dà luogo a inconvenienti assai gravi, come quello segnalato.

MARIO CONDORELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*, rispondendo all'interrogazione Saia n. 3-00076 sul riordino del prontuario terapeutico nazionale (*vedi l'allegato A*), fa presente che la legge ha determinato in modo vincolante i criteri per la classificazione dei farmaci, anche in relazione ad esigenze di bilancio.

Conseguentemente, la CUF ha provveduto a ripartire fra le tre fasce previste i farmaci in commercio, definendo anche i limiti per la loro dispensazione a carico del servizio sanitario nazionale. Con successivi atti si sono riviste, nel rispetto dei principi fissati, talune precedenti scelte; tale è il caso dei preparati a base di lattulosio, qualora prescritti a malati di cirrosi epatica.

Sono inoltre state introdotte nuove esenzioni dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, correlate all'età e al reddito del paziente, oltre che a specifiche patologie; ciò concerne, in casi particolari, anche farmaci appartenenti alla classe C, qualora ne venga riconosciuta l'assoluta necessità per la terapia.

Quanto all'onerosità delle prestazioni diagnostiche, ricorda come la legge ne disponga il pagamento sino ad un massimo di 70 mila lire; sono previsti criteri specifici per l'esenzione dalla relativa spesa.

Si è inoltre provveduto al fine di ottenere un più razionale confezionamento dei farmaci.

ROBERTO SCIACCA, replicando per la interrogazione Saia n. 3-00076, esprime apprezzamento per la dettagliata risposta del Governo.

Va peraltro osservato che tra i farmaci di fascia C, a totale carico degli assistiti, ve ne sono alcuni di grande utilità. Per quanto riguarda invece i farmaci di fascia A e B, in alcuni casi è stata prevista una serie di procedure che arrecano incertezze e disagi ai pazienti costretti a sostenere, per poter ottenere la prescrizione, accertamenti diagnostici complessi e costosi.

Va infine chiarito qual'è l'efficacia dei farmaci di fascia C, prescritti sovente non dai soli medici di base, al fine di rivederne, ove necessario, il regime di prescrizione.

MARIO CONDORELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*, rispondendo all'interrogazione Bogi n. 3-00238 sul mercato farmaceutico europeo (*vedi l'allegato A*), ricorda che la direttiva 89/105 CEE detta regole per la commercializzazione dei farmaci, condizionata alla autorizzazione e determinazione del prezzo del prodotto da parte della autorità dello Stato competente, con decisione motivata e ricorribile.

Per quanto concerne la possibilità di rimborso, questa direttiva comunitaria la consente per ogni specialità: l'esclusione da tale regime di assistenza sanitaria deve essere basata su criteri obiettivi e verificabili, e la relativa decisione deve essere passibile di ricorso.

La vigente disciplina nazionale è quella recata dalla legge n. 537 del 1993, come modificata dalla legge n. 724 del 1994. In particolare è stato abolito il prontuario terapeutico nazionale. Alla classificazione dei farmaci, ripartiti in tre gruppi, provvede la Commissione unica del farmaco. Essa ha ritenuto necessario distinguere i preparati da impiegare esclusivamente in ambito ospedaliero.

I prezzi vengono determinati mediante raffronto con il prezzo medio europeo, riferito alle confezioni, ai relativi dosaggi e alle quantità di principio attivo e di eccipienti contenute.

È stata rilevata in sede di Comitato interministeriale per la programmazione economica l'opportunità di miglioramenti normativi sulla base dell'acquisizione di precisi dati informativi.

Per quanto concerne il blocco dei prezzi dei farmaci non rimborsabili, esso è stato prorogato per decreto-legge. Per quanto riguarda, infine, le modalità applicative della riduzione dei prezzi, essa è stata prevista nella misura del 2,5 per cento o del 5 per cento. Le case produttrici i cui prezzi saranno soggetti a quest'ultima riduzione verranno indicate in apposito elenco da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nell'assicurare la disponibilità del Governo ad accogliere ogni contributo del Parlamento su questo importante argomento, chiede che la Presidenza autorizzi

la pubblicazione del testo integrale della sua risposta in calce al *Resoconto stenografico* della seduta odierna.

PRESIDENTE lo consente.

GIORGIO BOGI, replicando per la sua interrogazione n. 3-00238, conviene con il sottosegretario Condorelli sull'opportunità di intervenire nuovamente sul complesso della materia. Fa presente che l'interrogazione alludeva alla proposta di ammettere la vendita dei farmaci in esercizi diversi dalle farmacie, il che sarebbe un errore.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 6 febbraio 1995, alle 17:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta termina alle 11,5.

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio del resoconto sommario
alle 13,20.*